

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 27 ottobre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

#### **1) RECLAMO N° 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ A TALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

Ordinanza.

#### **2) RECLAMO N° 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta delle parti di rinvio dell'odierna riunione; rinvia la trattazione della vertenza alla riunione del 22.11.2016.

#### **II° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

#### **3) RECLAMO N° 22 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CICERELLO ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.**

Con ricorso del 18.05.2016 l'atleta tesserato Andrea Cicerello adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 quale compenso per l'attività sportiva dallo stesso prestata nel corso della stagione 2015/2016.

La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione della Commissione del 29.07.2016 fissata per la discussione del ricorso.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera del 23.8.2016 condannava l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 in favore del calciatore ricorrente.

Tale decisione è stata impugnata dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl con atto di appello trasmesso via pec in data 30.08.2016.

Assumeva preliminarmente la Società reclamante di non aver avuto incolpevolmente contezza della pendenza del giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle more di un avvicendamento ai vertici della stessa ed all'uopo chiedeva il rinvio del giudizio alla C.A.E., previa sua remissione in termini per la proposizione delle proprie difese in quella sede.

Nel merito, in via subordinata, la reclamante sosteneva che, dal compenso indicato nell'accordo economico in essere, si dovrebbe decurtare il valore locativo dell'immobile in cui vive il calciatore, il cui canone veniva corrisposto dalla Società; nonchè la somma di € 1.000,00 oggetto di un assegno consegnato dalla Società al calciatore privo di provvista che, essendo (presumibilmente) sotto protesto, sarebbe titolo esecutivo.

A sostegno della sua impugnazione, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl allegava documentazione e presentava istanze istruttorie.

Il calciatore Andrea Cicerello ha ritualmente controdedotto, chiedendo - preliminarmente - la declaratoria di inammissibilità del gravame avversario, in quanto l'ASD Città di Foligno 1928 Srl, nel trasmetterle il suo atto di appello, non le avrebbe inoltrato la documentazione ad esso allegata.

In via subordinata, nel merito, il calciatore chiedeva il rigetto del gravame avversario stante l'infondatezza tanto della richiesta di rinvio con rimessione in termini, quanto comunque della domanda di riduzione dell'importo oggetto della condanna disposta dalla C.A.E..

La vertenza veniva decisa nella riunione del 27.10.2016.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione svolta dal calciatore volta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della Società. L'eccezione è infondata, in quanto - ai sensi dell'art. 30 comma 33 CGS - è fatto obbligo alla parte appellante di notificare alla parte appellata il solo atto, senza che vi sia obbligo di notificare anche la documentazione allegata, che deve essere inserita nel fascicolo depositato presso codesto Tribunale e messo a disposizione delle parti.

Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto.

L'istanza di rimessione in termini avanzata in via preliminare dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl non può infatti essere accolta e, conseguentemente, tutte le ulteriori difese ed eccezioni svolte da quest'ultima, così come le relative produzioni documentali di asserito supporto, sono pacificamente inammissibili, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede, infatti, che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico).

E' del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla

prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni formulate dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili, così come inammissibili risultano essere la produzione documentale e le istanze istruttori formulate solo nella presente sede.

Del resto, risulta in atti prova della regolare notifica del reclamo di primo grado da parte del Cicerello, nonché della comunicazione della fissazione dell'udienza del 29.07.2016.

Alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal calciatore di condanna della Società alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, che si liquidano d'ufficio in € 250,00 oltre accessori.

Non sussistono al contrario i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori domande svolte da parte appellata di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria e di non meglio precisata "condanna in via cautelare".

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, respinge il reclamo della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### **4) RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONACO GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.**

Con ricorso del 18.05.2016 l'atleta tesserato Gianmarco Monaco adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 quale compenso per l'attività sportiva dallo stesso prestata nel corso della stagione 2015/2016.

La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione della Commissione del 29.07.2016 fissata per la discussione del ricorso.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera del 23.8.2016 condannava l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 in favore del calciatore ricorrente.

Tale decisione è stata impugnata dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl con atto di appello trasmesso via pec in data 30.08.2016.

Assumeva preliminarmente la Società reclamante di non aver avuto incolpevolmente contezza della pendenza del giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle more di un avvicendamento ai vertici della stessa ed all'uopo chiedeva il rinvio del giudizio alla C.A.E., previa sua remissione in termini per la proposizione delle proprie difese in quella sede.

Nel merito, in via subordinata, la reclamante sosteneva che, dal compenso indicato nell'accordo economico in essere, si dovrebbe decurtare il valore locativo dell'immobile in cui vive il calciatore, il cui canone veniva corrisposto dalla Società; nonché la somma di € 1.000,00 oggetto di un assegno consegnato dalla Società al calciatore privo di provvista che, essendo (presumibilmente) sotto protesto, sarebbe titolo esecutivo.

A sostegno della sua impugnazione, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl allegava documentazione e presentava istanze istruttorie.

Il calciatore Gianmarco Monaco ha ritualmente controdedotto, chiedendo - preliminarmente - la declaratoria di inammissibilità del gravame avversario, in quanto l'ASD Città di Foligno 1928 Srl, nel trasmetterle il suo atto di appello, non le avrebbe inoltrato la documentazione ad esso allegata.

In via subordinata, nel merito, il calciatore chiedeva il rigetto del gravame avversario stante l'infondatezza tanto della richiesta di rinvio con rimessione in termini, quanto comunque della domanda di riduzione dell'importo oggetto della condanna disposta dalla C.A.E..

La vertenza veniva decisa nella riunione del 27.10.2016.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione svolta dal calciatore volta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della Società. L'eccezione è infondata, in quanto - ai sensi dell'art. 30 comma 33 CGS - è fatto obbligo alla parte appellante di notificare alla parte appellata il solo atto, senza che vi sia obbligo di notificare anche la documentazione allegata, che deve essere inserita nel fascicolo depositato presso codesto Tribunale e messo a disposizione delle parti.

Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto.

L'istanza di rimessione in termini avanzata in via preliminare dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl non può infatti essere accolta e, conseguentemente, tutte le ulteriori difese ed eccezioni svolte da quest'ultima, così come le relative produzioni documentali di asserito supporto, sono pacificamente inammissibili, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede, infatti, che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico).

E' del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni formulate dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili, così come inammissibili risultano essere la produzione documentale e le istanze istruttorie formulate solo nella presente sede.

Del resto, risulta in atti prova della regolare notifica del reclamo di primo grado da parte del Monaco, nonché della comunicazione della fissazione dell'udienza del 29.07.2016.

Alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal calciatore di condanna della Società alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, che si liquidano d'ufficio in € 250,00 oltre accessori.

Non sussistono al contrario i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori domande svolte da parte appellata di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria e di non meglio precisata "condanna in via cautelare".

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

respinge il reclamo della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Ordinanza.

**III° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

**6) RECLAMO N°. 26 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 59 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MONACO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 59 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Marco Monaco, liquidando il complessivo importo di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio ed € 677,50 a titolo di penale.

La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l'erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l'annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all'Ordinamento Federale.

La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 27 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 72 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISCHEDDA GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 72 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Gabriele Pischedda, liquidando il complessivo importo di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio ed €677,50 a titolo di penale.

La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l'erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l'annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all'Ordinamento Federale.

La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 28 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 73 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POCATERRA DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 73 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Daniele Pocaterra, liquidando il complessivo importo di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio ed € 677,50 a titolo di penale.

La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l'erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l'annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all'Ordinamento Federale.

La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N° 29 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 74 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMONI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 74 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Francesco Ramoni, liquidando il complessivo importo di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio ed € 677,50 a titolo di penale.

La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l'erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l'annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all'Ordinamento Federale.

La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 80 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SBERNINI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 80 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Simone Sbernini, liquidando il complessivo importo di € 2.032,50 di cui € 1.626,00 a titolo di premio ed € 406,50 a titolo di penale.

La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l'erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l'annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all'Ordinamento Federale.

La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 90 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIRI MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con reclamo inviato il 15 settembre 2016, la ASDC Verbania ha impugnato la delibera del 15.07.2016 (comunicata in data 8.9.2016, ricorso n. 90 – C.U. n. 1/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla SSD Verbania Calcio, per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale effettuato il 25.09.2015 del calciatore Michele Viri, liquidando il complessivo importo di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio ed € 677,50 a titolo di penale.

La reclamante Società con unico motivo ha eccepito l'erroneità delle decisione impugnata – chiedendone l'annullamento - in quanto con provvedimento di cui al C.U. regionale n. 6 del 23.7.2016 - la SSD Verbania Calcio è stata dichiarata inattiva attesa la mancata iscrizione del sodalizio ad alcun campionato Federale per la corrente stagione 2016/2017; secondo la reclamante dunque la SSD Verbania Calcio non potrebbe più riscuotere e/o percepire crediti federali in quanto soggetto giuridico non più appartenente all'Ordinamento Federale.

La SSD Verbania Calcio non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato. La SSD Verbania Calcio - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione risulta emesso a carico della SSD Verbania Calcio, che dunque appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

Il diritto di credito di cui al premio di preparazione indicato deve pertanto riconoscersi in capo alla SSD Verbania Calcio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASDC Verbania e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOTTONE DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U.115 DEL 22SETTEMBRE 2016.**

Con reclamo preannunciato il 23 settembre 2016 a mezzo pec e, stesso mezzo, inviato il successivo 27 settembre, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 22 settembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Bottone Davide dell'importo di Euro 4.677,47, quale somma maturata e non percepita fino allo svincolo avvenuto nel mese di dicembre 2015, allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Eccepisce la SEF Torres 1903, in via preliminare, di non avere mai avuto conoscenza del ricorso proposto dal calciatore in data 25/01/2016, indicato nella delibera impugnata ed ancora della pendenza di un ulteriore reclamo presentato in data 06/06/2016 - per le stesse ragioni e con lo stesso petitum- sempre dal medesimo giocatore.

Nel merito la reclamante Società deduce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso proposto innanzi la C.A.E. dal giocatore per indeterminatezza della domanda, non essendo stato determinato e chiarito il criterio e/o le modalità di liquidazione del compenso atto a legittimare la pretesa per differenza della somma indicata, avuto riguardo alla circostanza che il compenso era stato stabilito in lordo in € 25.364,23 ed al fatto che il giocatore era stato svincolato il 16/12/2016.

Conseguentemente conclude per l'accoglimento dell'appello/reclamo.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Bottone Davide ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità del reclamo, in quanto i motivi di opposizione alla richiesta di pagamento dovevano essere depositati dalla Società nei termini previsti

innanzi alla C.A.E. e precisando che nessun reclamo era stato presentato, né dallo stesso né dal proprio difensore, in data 25/01/2016, come erroneamente indicato nel C.U., ma che l'unico reclamo proposto e pendente innanzi la C.A.E. era quello datato 06/06/2016 -ricevuto dalla Società SEF Torres 1903 in data 09/06/2016- e che, pertanto, si era trattato di un semplice errore materiale contenuto nel C.U..

Nel merito, il calciatore ribadisce la correttezza dei propri conteggi ed anche la conferma da parte della Società reclamante delle somme che aveva corrisposto e dallo stesso giocatore correttamente dichiarate nel ricorso innanzi alla C.A.E..

Lo stesso conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione, oltre che per la temerarietà dell'appello proposto.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 27 ottobre 2016.

Il reclamo è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

Preliminarmente deve darsi atto che la C.A.E., nel trasmettere gli atti a questo Tribunale che li ha richiesti con nota 03/10/2016, ha precisato che "per un errore di trascrizione, sulla sentenza di condanna, è stata riportata la data del 25/01/2016 come invio del ricorso da parte del calciatore alla Società controparte. L'unico ricorso esistente è stato inviato dall'interessato alla Società controparte tramite il proprio legale in data: 08/06/2016."

Infondata risulta, pertanto, l'eccezione preliminare formulata dalla reclamante.

Così come risultano pacificamente inammissibili per essere proposte per la prima volta in sede di gravame le deduzioni e motivazioni a supporto del merito.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso, a pena di inammissibilità della costituzione, rilevabile d'ufficio.

Orbene, nella specie, non risulta dagli atti alcuna costituzione della reclamante nei termini ma solo la presenza del proprio difensore all'udienza di trattazione innanzi la C.A.E. -tenutasi in data 08/09/2016- nel cui verbale si dà espressamente atto che la Società non risulta costituita.

Al di là, quindi, del mero errore materiale contenuto nella decisione della Commissione Accordi Economici laddove si è riportata come data di trasmissione del ricorso quella del 25/01/2016 in luogo dell'08/06/2016, errore peraltro, come prima detto, riconosciuto dalla stessa C.A.E., la decisione adottata risulta immune da vizi.

Ne consegue che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni o deduzioni (strettamente di parte) quali le asserite differenze retributive, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

Ne consegue che le doglianze formulate dalla SEF Torres 1903 per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SEF Torres 1903 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 16 Novembre 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio